

BGer 6B 1249/2020 vom 11. Oktober 2021

Bundesgericht, 2021-10-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_6B_1249_2020

FR: TF 6B 1249/2020 du 11 octobre 2021

IT: TF 6B 1249/2020 del 11 ottobre 2021

Regeste

Decreto di non luogo a procedere (appropriazione indebita) | Procedura penale

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 147 I 268 consid. 1).

E. 1.1

La decisione impugnata conferma il decreto di non luogo a procedere e pone quindi fine al procedimento penale. Si tratta di una decisione finale pronunciata in materia penale da un'autorità cantonale di ultima istanza, contro la quale è ammissibile il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1, 80 cpv. 1 e 90 LTF). Il gravame è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e presentato nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF).

E. 1.2.1

Giusta l' art. 81 cpv. 1 LTF , ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a) e ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (lett. b), segnatamente l'accusatore privato, se la decisione può influire sul giudizio delle sue pretese civili (n. 5). Costituiscono simili pretese quelle fondate sul diritto civile e che devono ordinariamente essere dedotte dinanzi ai tribunali civili. Si tratta principalmente delle pretese di risarcimento del danno e di riparazione del torto morale giusta gli art. 41 segg. CO (DTF 141 IV 1 consid. 1.1). Spetta di principio alla parte ricorrente, in virtù dell' art. 42 cpv. 2 LTF , addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione (DTF 138 IV 86 consid. 3). Quando il procedimento si conclude con un decreto di un non luogo a procedere o di abbandono, l'accusatore privato non ha necessariamente già formulato delle conclusioni civili. Ma quand'anche l'abbia fatto (v. art. 119 cpv. 2 lett. b CPP), il pubblico ministero che decreta il non luogo a procedere o l'abbandono non deve statuire sulle pretese civili (v. art. 320 cpv. 3 CPP). Incombe quindi all'accusatore privato illustrare nel suo ricorso quali pretese civili intende avanzare contro l'imputato. Ritenuto che la pretesa punitiva spetta allo Stato e che non compete al denunciante sostituirsi al pubblico ministero nel perseguimento penale, la giurisprudenza attuale è restrittiva e il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute. Rimane riservato il caso in cui l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili sia deducibile direttamente e senza ambiguità dagli atti tenendo conto della natura del reato perseguito (DTF 141 IV 1 consid. 1.1).

E. 1.2.2

La ricorrente avanza una pretesa di riconsegna dell'archivio grafico dell'artista B. _____, di sua proprietà, attualmente depositato, a suo dire indebitamente, nell'abitazione della denunciata. Precisa inoltre che, qualora nel frattempo vi fosse stata una qualsivoglia alienazione di parte dell'archivio, la denunciata sarebbe tenuta a rifonderne all'insorgente il valore corrispondente. Benché non esplicitamente designata nel gravame, la pretesa della ricorrente è dunque in sostanza una pretesa di rivendicazione giusta l' art. 641 cpv. 2 CC . Trattasi di una pretesa che la dottrina maggioritaria ritiene possa essere fatta valere in via adesiva nel procedimento penale (PERRIER DEPEURSINGE/GARBARSKI, Action civile adhésive au procès pénal no man's land procédural?, in SJ 2021 II 196; ANNETTE DOLGE, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, vol. I, 2a ed. 2014, n. 67 ad art. 122 CPP ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2a ed. 2016, n. 4 ad art. 122 CPP ; JEANDIN/FONTANET, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2a ed. 2019, n. 17 ad art. 122 CPP ; VIKTOR LIEBER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, vol. I, 3a ed. 2020, n. 5a ad art. 122 CPP ; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2a ed. 2018, n. 16076; YVAN JEANNERET, L'action civile au pénal, in Quelques actions en paiement, pag. 122; JÜRGEN BRÖNNIMANN, Zur Zivilklage nach Art. 122 ff. StPO - die Sicht eines Zivilrechtlers, RSPC 2017 pag. 297), e quindi di una pretesa civile ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF (v. sentenza 6B_1157/2020 dell'8 settembre 2021 consid. 3.1). La legittimazione ricorsuale è pertanto data.

E. 2.1

Giusta l' art. 309 cpv. 1 lett. a CPP , il pubblico ministero apre l'istruzione se da informazioni o rapporti della polizia, da una denuncia o da propri accertamenti emergono sufficienti indizi di reato. Rinuncia per contro ad aprire l'istruzione se emana immediatamente un decreto di non luogo a procedere o un decreto di accusa (art. 309 cpv. 4 CPP). Il decreto di non luogo a procedere è in particolare disposto dal pubblico ministero non appena, sulla base della denuncia o dopo una procedura preliminare limitata alle investigazioni della polizia (v. art. 300 cpv. 1 e 306 seg. CPP), risulti che gli elementi costitutivi di reato o i presupposti processuali non sono adempiuti (art. 310 cpv. 1 lett. a CPP). Un decreto di non luogo a procedere può giustificarsi anche quando gli indizi sono manifestamente insufficienti e nessun atto d'inchiesta consente di portare elementi utili al perseguimento penale. La questione di sapere se il pubblico ministero possa rinunciare ad aprire l'istruzione penale deve essere vagliata sulla base del principio in dubio pro duriore , che deriva dal principio della legalità (art. 5 cpv. 1 Cost. e 2 cpv. 2 CPP in relazione con gli art. 319 cpv. 1 e 324 CPP ; DTF 138 IV 86 consid. 4.2). Esso significa che, di massima, un non luogo a procedere o un abbandono non possono essere decretati dal pubblico ministero se non quando appaia chiaramente che i fatti non sono punibili o le condizioni per il perseguimento penale non sono adempiute. In questo ambito, il pubblico ministero e l'autorità di ricorso dispongono di un potere di apprezzamento che il Tribunale federale esamina con riserbo. Per contro, la procedura deve di principio essere continuata quando una condanna appaia più verosimile che un'assoluzione o quando le probabilità di assoluzione e di condanna appaiano equivalenti, in particolare in presenza di un reato grave. Questo principio vale anche per l'autorità giudiziaria incaricata di esaminare la decisione di abbandono del procedimento penale (DTF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 186 consid. 4.1, 86 consid. 4.1.1 e 4.1.2).

E. 2.2

Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità cantonale (art. 105 cpv. 1 LTF), tranne se il loro accertamento è stato effettuato in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario (DTF 147 I 73 consid. 2.2), o in violazione del diritto ai sensi dell' art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Le censure di arbitrio nell'accertamento dei fatti ai sensi dell' art. 97 cpv. 1 LTF possono essere sollevate anche nei ricorsi contro decreti di non luogo a procedere o di abbandono. In tale contesto tuttavia, l'esame del Tribunale federale non consiste nel determinare se i fatti accertati nella sentenza impugnata siano arbitrari, come ad esempio in caso di un giudizio di condanna, ma piuttosto se l'autorità precedente abbia arbitrariamente ritenuto sussistere delle prove chiare oppure abbia arbitrariamente considerato determinati fatti come chiaramente accertati (DTF 143 IV 241 consid. 2.3.2).

E. 3

La ricorrente rimprovera alla CRP di aver accertato i fatti violando il principio in dubio pro duriore . Avrebbe infatti escluso l'esistenza di una "cosa altrui" ai sensi dell' art. 138 CP , adottando il criterio interpretativo del principio in dubio pro reo .

E. 3.1

Giusta l' art. 138 n. 1 cpv. 1 CP , si rende colpevole di appropriazione indebita chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata. Sotto il profilo oggettivo, il reato si compone di tre elementi costitutivi: una cosa mobile altrui, una cosa affidata all'autore e un atto di appropriazione (DTF 143 IV 297 consid. 1.3; 132 IV 5 consid. 3.3; 129 IV 223 consid. 6.2.1). Sotto quello soggettivo, l'infrazione presuppone il dolo e uno scopo di indebito profitto (DTF 133 IV 21 consid. 6.1.2).

E. 3.2

La CRP ha rilevato l'assenza di elementi atti a provare che l'intero archivio grafico di B._____ sia di proprietà della Fondazione, il riferimento al riguardo contenuto tra gli scopi di quest'ultima non essendo sufficiente per affermare che la proprietà del citato archivio sia passata alla ricorrente al momento della sua costituzione. Infatti, il trapasso di proprietà non può essere desunto dallo scopo, che costituisce un'indicazione generica e programmatica relativa unicamente alle attività della Fondazione. Risulta invece determinante, continua la Corte cantonale, il punto III dell'atto costitutivo in cui la fondatrice manifesta la (chiara) volontà di devolvere all'insorgente solo parte dell'archivio grafico del defunto marito. Senonché, nessuna precisazione è fornita al riguardo: né il momento della devoluzione, né le sue modalità e neanche di quali opere trattasi. Poiché non è possibile ritenere la ricorrente proprietaria dell'archivio grafico, esso non può essere considerato affidato alla denunciata ai sensi dell' art. 138 n. 1 CP . Che quest'ultima non avesse l'intenzione di devolvere alla Fondazione tutte le opere del menzionato archivio e se ne ritenesse a tutti gli effetti la proprietaria è poi confermato, secondo i giudici precedenti, sia dai contatti presi con un museo di X._____ nell'ottica di donare l'archivio in parola, sia dal progetto di organizzare una mostra per il centenario della nascita dell'artista in cui si menziona espressamente il "prestito delle opere" e non si accenna a opere di proprietà della Fondazione. In assenza di atti di trapasso di proprietà tra la vedova e la ricorrente, conclude

la CRP, fa stato da un lato l'atto costitutivo della Fondazione e, dall'altro, il possesso costante e pacifico dell'archivio da parte della denunciata. Va dunque esclusa l'esistenza di una "cosa altrui" giusta l' art. 138 n. 1 CP .

E. 3.3

Per la ricorrente, la CRP avrebbe omesso di confrontarsi con la dissonanza tra i punti II e III dell'atto di costituzione. Considerando determinante l'indicazione dei beni devoluti alla Fondazione, essa avrebbe operato alla stregua di un giudice di merito. L'insorgente osserva come l'iscrizione a Registro di commercio sia coerente con il punto II dell'atto di costituzione. Orbene, l'istanza di tale iscrizione è stata formulata dalla Fondazione con la denunciata quale presidente, e quindi con il suo consenso, di modo che la volontà di quest'ultima di riconoscere, in quanto patrimonio dell'insorgente, l'archivio grafico dell'artista, come indicato appunto nel Registro di commercio, sarebbe desumibile anche dall'istanza di iscrizione. Chinandosi sul contrasto con il punto dell'atto costitutivo relativo ai beni devoluti alla Fondazione, la ricorrente osserva che l'artista stesso come pure la sua vedova avrebbero sicuramente venduto delle opere grafiche prima della costituzione della Fondazione, sicché un'interpretazione conforme al principio in dubio pro duriore condurrebbe a ritenere che tutte le rimanenti opere costituirebbero quella parte di archivio grafico che sarebbe patrimonio della Fondazione. L'insorgente rileva poi che la denunciata avrebbe esportato in Italia beni dell'archivio grafico come se fossero di sua proprietà, circostanza che avvalorerebbe il rischio concreto di distrazione dell'archivio e che sarebbe decisiva, in caso di accoglimento del ricorso, per statuire sul sequestro delle opere richiesto dalla Fondazione. Secondo la ricorrente, l'erroneo convincimento della denunciata di essere esclusiva proprietaria dell'archivio grafico sarebbe verosimilmente da imputare ai differenti ruoli da lei ricoperti: erede dell'artista divenuta proprietaria esclusiva dell'archivio, fondatrice e presidente del Consiglio di fondazione dell'insorgente. Ella non avrebbe "verosimilmente avuto corretta nozione della diversa portata giuridica dei vari ruoli da lei svolti". Considera in seguito inconsistenti e prive di riscontri fattuali le considerazioni cantonali sulla rilevanza del possesso costante e pacifico dell'archivio grafico da parte della vedova. Infatti, la proprietà esclusiva e il possesso dell'archivio grafico sarebbero passati dalle mani della denunciata, quale persona fisica, alla Fondazione con presidente la denunciata. Peraltro, il trapasso di proprietà di beni mobili non necessiterebbe l'atto pubblico e le opere dell'archivio sarebbero state ripetutamente nei locali del museo E. _____ in occasione di mostre. A comprova di ciò, l'insorgente avrebbe richiesto l'interrogatorio della direttrice di questo museo nonché della stessa denunciata, istanza probatoria però disattesa in violazione del diritto di essere sentito. L'insorgente, ripercorsi gli eventi in seguito ai quali ha presentato l'esposto penale, evidenzia come la denunciata si sarebbe categoricamente rifiutata di consegnarle tutte le cose mobili riconducibili all'archivio grafico di cui lei sola ha il possesso senza tuttavia esserne proprietaria, mentre la ricorrente ne è la proprietaria senza averne il possesso. La vicenda solleverebbe numerose questioni di fatto e di diritto sulla proprietà dell'archivio grafico, sull'allestimento di una sala permanente del museo E. _____ dedicata all'artista come pure sulla collaborazione tra la Fondazione e la denunciata, quale persona fisica e quale presidente della Fondazione. Non sarebbe pertanto possibile a questo stadio della procedura escludere l'esistenza di una "cosa altrui" e ritenere inconsistenti le tesi giuridiche dell'insorgente, come invece fatto dalla CRP.

E. 3.4

Le censure ricorsuali hanno natura in larga parte appellatoria. L'insorgente infatti contrappone la propria lettura dell'atto costitutivo a quella della CRP, senza tuttavia dimostrare che essa abbia arbitrariamente, e quindi in modo insostenibile, ritenuto chiara la volontà della denunciata di devolvere alla Fondazione solo una parte, peraltro nemmeno identificata, dell'archivio grafico del defunto marito. Al riguardo, richiamata la descrizione dello scopo in cui si menziona che "l'archivio grafico è patrimonio della Fondazione", la ricorrente sostiene semplicemente che, per avere certezza se l'archivio grafico le sia stato devoluto in "tutto" o "in parte", occorrerebbero ulteriori approfondimenti istruttori e avanza anche una suggestiva possibile risposta asseritamente conforme al principio in dubio pro duriore, per cui tutte le opere rimanenti alla vedova al momento della costituzione della Fondazione, al netto di precedenti cessioni, costituirebbero "quella parte dell'archivio grafico" patrimonio dell'insorgente. Trattasi però di una mera ipotesi formulata nel tentativo di conciliare i punti II (scopo) e III (patrimonio) dell'atto costitutivo. La plausibilità di tali tesi non è confortata da alcun, seppur labile, indizio in tal senso, e in particolare nulla del genere può ragionevolmente essere dedotto dall'istanza di iscrizione al Registro di commercio. Essa fa peraltro astrazione degli ulteriori elementi evocati dalla CRP a conferma del non luogo a procedere. Uno fra tutti, il ritenuto convincimento della denunciata di essere la proprietaria del contestato archivio grafico. Tale accertamento non è censurato, ma addirittura riconosciuto nel gravame. L'insorgente medesima infatti menziona l'erroneo convincimento della denunciata "di essere esclusiva proprietaria dell'archivio grafico", riconducibile verosimilmente ai vari ruoli da lei svolti e di cui non avrebbe avuto "corretta nozione della diversa portata giuridica". Non contesta dunque l'esistenza di tale convincimento, ma la sua correttezza. In simili circostanze, senza che sia necessario pronunciarsi sulla trasmissione del possesso e della proprietà, e ricordato che il Tribunale federale non è vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente (v. DTF 144 III 462 consid. 3.2.3), si deve d'acchito negare l'adempimento dell'aspetto soggettivo del reato prospettato, come già indicato dal pubblico ministero nel decreto di non luogo a procedere. Non v'è dunque ragione di assumere le prove richieste dalla ricorrente nell'ottica di "chiarire le modalità della collaborazione" tra la denunciata e la direttrice del museo E._____, e la presenza in questo museo "di tutte le opere dell'archivio grafico di B._____ che di volta in volta necessitavano alla direttrice del museo E._____ per le varie mostre e per l'allestimento della sala permanente" dedicata all'artista, perché irrilevanti. Confermando il decreto di non luogo a procedere, la CRP non ha violato il principio in dubio pro duriore e nemmeno il diritto di essere sentito dell'insorgente. In realtà, la vertenza non ha vocazione penale, ma presenta una natura prettamente giusprivatistica, in quanto sostanzialmente limitata a determinare la persona proprietaria dell'archivio grafico, e non spetta alle autorità penali risolverla (v. sentenza 6B_1053/2020 del 19 novembre 2020 consid. 1.2).

E. 4

Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso dev'essere respinto perché infondato. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF) e sono pertanto poste a carico dell'insorgente. Non v'è ragione di accordare ripetibili (art. 68 LTF).